



COMUNE DI MONTALCINO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

- ART. 1 - Oggetto del regolamento e classificazione del Comune
- ART. 2 - Disciplina generale.....
- ART. 3 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità.....
- ART. 4 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....
- ART. 5 - Tipologia dei mezzi pubblicitari.....
- ART. 6 - Caratteristiche e modalità di installazione.....
- ART. 7 - Autorizzazioni e modalità della richiesta.....
- ART. 8 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione.....
- ART. 9 - Criteri per il "Piano generale degli impianti".....
- ART. 10 - Impianti per le affissioni pubbliche e private.....
- ART. 11 - Categoria delle località.....
- ART. 12 - Presupposto dell'imposta di pubblicità.....
- ART. 13 - Insegne di esercizio – esclusione dall'imposta.....
- ART. 14 - Soggetto passivo.....
- ART. 15 - Modalità di applicazione dell'imposta.....
- ART. 16 - Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni...
- ART. 17 - Pagamento dell'imposta.....
- ART. 18 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.....
- ART. 19 - Deliberazione delle tariffe.....
- ART. 20 - Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria.....
- ART. 21 - Pubblicità effettuata con veicoli.....
- ART. 22 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.....
- ART. 23 - Pubblicità varia.....
- ART. 24 - Riduzioni dell'imposta.....
- ART. 25 - Esenzioni dall'imposta.....
- ART. 26 - Servizio delle pubbliche affissioni.....
- ART. 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....
- ART. 28 - Riduzioni del diritto.....
- ART. 29 - Esenzione dal diritto.....
- ART. 30 - Modalità per le pubbliche affissioni.....
- ART. 31 - Sanzioni tributarie.....
- ART. 32 - Sanzioni amministrative.....
- ART. 33 - Gestione del servizio.....
- ART. 34 – Funzionario responsabile.....
- ART. 35 – Entrata in vigore del Regolamento.....

Art. 1

Oggetto del regolamento e classificazione del Comune

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Montalcino, e stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni.
2. A norma dell'art. 2 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, il Comune di Montalcino, la cui popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, rientra nella 5^a classe impositiva ed applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

Art. 2

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità devono essere osservate le norme di legge e del presente regolamento, nonché le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.
2. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente o installati in violazione delle disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi, ferma restando la conseguente applicazione delle sanzioni tributarie e di quelle amministrative.
3. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.

Art. 3

Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, salvo quanto previsto e consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.
3. Nel centro storico e nelle frazioni che hanno particolare pregio, non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

Art. 4

Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori del centro abitato dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i., è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma ed alle modalità di attuazione della stessa stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e s.m.i., in:

- a) *pubblicità ordinaria;*
- b) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi, proiezioni e veicoli;*
- c) *pubblicità varia.*

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. È considerata *pubblicità ordinaria*, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di pubblicità, quella effettuata mediante affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, fatta salva, in mancanza, l'applicazione dei diritti di affissione evasi e delle relative sanzioni.

4. La pubblicità con *pannelli luminosi* è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. Si intende *pubblicità con proiezioni* quella realizzata all'aperto, o in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso diapositive luminose e cinematografiche proiettate su schermi o pareti riflettenti.

6. La *pubblicità effettuata con veicoli* è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge.

2. La *pubblicità varia* comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari che attraversano strade o piazze, di seguito definita *pubblicità con striscioni*;
- b) la pubblicità effettuata nello spazio aereo del territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, di seguito definita *pubblicità da aeromobili*;
- c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita *pubblicità con palloni frenati*;
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito *pubblicità in forme ambulanti*;
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili definita *pubblicità fonica*.

Art. 6

Caratteristiche e modalità di installazione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dal centro abitato, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La installazione all'interno del centro abitato di pannelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente articolo 5 è soggetta ad autorizzazione del Comune di Montalcino, che viene rilasciata tenuto conto dei divieti, limitazioni e modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 7

Autorizzazioni e modalità della richiesta

1. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari *fuori dal centro abitato*, sulle strade ed aree pubbliche del Comune ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente, previa presentazione della domanda corredata della relativa documentazione (terzo comma).
2. Il rilascio delle autorizzazioni alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari *nel centro abitato* è di competenza del Comune di Montalcino, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. È fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione.
L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

- b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
- c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine, con scritte e targhe apposte su veicoli privati o in forma sonora.

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato Italiane si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo, fermo restando il consenso del Comune di Montalcino all'effettuazione della stessa.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente comma s'intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la posizione del manufatto comporti la manomissione di suolo o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

E' vietata in ogni caso la collocazione di insegne con caratteristiche grafiche e/o in punti tali da poter ingenerare confusione con la segnaletica stradale, o comunque da intralciare la circolazione.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve presentare la domanda presso il competente Ufficio comunale.

La domanda di autorizzazione deve essere redatta su carta legale in triplice copia e deve contenere:

- l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- in caso di società occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita I.VA. e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica – nonché, se posseduto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata - per comunicazioni inerenti alla pratica;
- l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare ogni singolo impianto, con l'autodichiarazione di conoscere o sottostare a tutte le condizioni e disposizioni previste nel Piano generale degli impianti e dal presente regolamento.
- Il progetto di insegna o cartello, in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico italiano), debitamente sottoscritto anche dal titolare dell'azienda costruttrice;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto, o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi, con l'indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;
- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, oltre apposita pianta planimetrica ove deve essere riportata la posizione del mezzo pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione;
- autodichiarazione redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in

modo da garantirne la stabilità, e che l'impianto nelle sue varie componenti risponde alle normative vigenti in ordine alla pubblica incolumità;

- firma del progetto di professionista iscritto all'albo dei geometri, ingegneri e architetti;
- nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari deve essere presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia del bozzetto stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento, della ubicazione del suo ufficio, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri di telefono;
- c) del termine entro il quale sarà emesso il provvedimento.

La procedura di cui sopra dovrà eseguirsi anche per ogni modificazione che si intenda apportare al mezzo pubblicitario o di arredo già autorizzato.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda di rinnovo deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

5. Istruttoria e integrazione della domanda:

Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista, ovvero, nel caso in cui l'ufficio ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, dovrà essere prodotta apposita richiesta di integrazione dal responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non venga prodotta entro trenta giorni, la domanda verrà rigettata.

6. Rilascio:

L'Ufficio competente, a seguito ed a completamento dell'istruttoria, entro i sessanta giorni successivi concede o nega l'autorizzazione.

7. Durata:

L'autorizzazione prevede il periodo temporale per il quale viene rilasciata .

2. Cessazione dell'autorizzazione:

L'autorizzazione può essere revocata prima della scadenza per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio non compatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione di quanto dovuto al Comune o ad altri Enti pubblici;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale.

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di notifica della autorizzazione.

Art. 8

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di :

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte del Comune di Montalcino;
 - e) dichiarare i propri impianti all'Ufficio affissioni e pubblicità e Cosap del Comune, prima dell'installazione degli stessi, corrispondendo contestualmente l'imposta di pubblicità e la Cosap se dovuti;
 - f) per le autorizzazioni rilasciate per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le dodici ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali;
 - g) di installare il mezzo pubblicitario autorizzato entro il termine perentorio di centoottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione.
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica prescritta dalle vigenti disposizioni di legge, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
- a) Ente rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione.
- La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati, o quando la stessa venga danneggiata.

Art. 9

Criteria per il «Piano generale degli impianti»

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Montalcino in conformità al *piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*, da realizzare in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e s.m.i., e dal presente regolamento.
2. Il *piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni* ha valore regolamentare e indica gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, la zonizzazione generale, il numero complessivo per zona degli impianti di proprietà pubblica e di quelli per affissioni dirette affidate ai privati; le varie tipologie di pubblicità.
3. Alla formazione del piano provvede un *gruppo di lavoro* costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi: tributi, urbanistica e viabilità, polizia municipale. Se il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche un

rappresentante del concessionario. Il progetto del piano è sottoposto al parere della Commissione comunale per il paesaggio, che lo esprime entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato con apposita deliberazione del competente organo di governo.

4. Il *piano generale degli impianti* può essere adeguato o modificato ogni anno, per effetto dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 10

Impianti per le affissioni pubbliche e private.

1. Il Comune di Montalcino, in considerazione della propria dimensione demografica e di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, stabilisce che la superficie degli impianti da adibire alle affissioni pubbliche e private deve essere di complessivi mq. 200, così ripartiti:

- a) mq. 30, pari al 15%, è la superficie destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) mq. 150, pari al 75%, è la superficie destinata alle affissioni di natura commerciale e comunque di rilevanza economica effettuate dal servizio comunale;
- c) una superficie non superiore a mq. 20, pari al 10%, è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia affidato in concessione;

1. Gli impianti stabili per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) *stendardi monofacciali e bifacciali* delle dimensioni multiple di cm. 70x100, quali cm. 100x140, 140x200, 200x140 e 140x100;
- b) *plance o tabelle* delle stesse dimensioni di cui sopra;
- c) *poster* da mt. 6,00 x 3,00;

Gli ulteriori spazi da destinare all'occorrenza alle pubbliche affissioni sono:

- a) *ponteggi e steccati* di carattere provvisorio;
- b) altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabilite dal presente regolamento.

1. Gli impianti di cui può essere autorizzata l'installazione per le affissioni dirette di manifesti di natura commerciale da parte di privati, anche per conto di terzi, possono essere costituiti esclusivamente da *poster* di metri 6,00 x 3,00 mono o bifacciali.

2. Gli impianti del pubblico servizio hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "*Comune di Montalcino – Servizio pubbliche affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.

3. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, a norma di quanto stabilito dal presente regolamento.

4. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento e, in generale, alle vigenti disposizioni di legge.

5. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve indicare per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto;
- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia;
- d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

1. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco dei detti impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

2. La ripartizione degli spazi per le affissioni può essere rideterminata ogni anno, qualora nel periodo precedente si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi nell'una o nell'altra categoria, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità che si presentano.

3. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune di Montalcino per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, detti soggetti possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa. In tale ipotesi, essi otterranno dal Comune il rimborso in decimi dell'imposta già corrisposta, sempreché dell'impianto non si sia già usufruito per un periodo non superiore a tre mesi.

Art. 11

Categoria delle località

1. Le località del territorio del Comune, possono essere suddivise in due categorie: *speciale* ed *ordinaria*, in relazione alla loro importanza, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni commerciali.

2. Nella categoria speciale può essere applicata alla tariffa normale dell'imposta e del diritto una maggiorazione fino al 150%.

3. La superficie per le pubbliche affissioni realizzate nelle località individuate in categoria speciale non è superiore alla metà di quella complessiva stabilita dall'art. 10 del presente regolamento e non è superiore al 35% di quella del centro abitato per come delimitato ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Tali proporzioni verranno mantenute anche nel caso di future modifiche del *piano generale degli impianti*.

Art. 12

Presupposto dell'imposta di pubblicità

1. È soggetta all'imposta di pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate

al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Sono escluse dall'imposizione le insegne di esercizio di cui al successivo articolo 13, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 13

Insegne di esercizio – Esclusione dall'imposta

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, realizzata o supportata con materiali di qualsiasi natura, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, che sia posta nella sede o nelle pertinenze accessorie alla stessa e che abbia la funzione di indicare al pubblico e di contraddistinguere il luogo di svolgimento delle attività economiche, intendendosi le stesse, ai fini della esclusione dal tributo, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1 lett. c) della legge 448/01, quelle commerciali e di produzione di beni o servizi.

2. L'imposta non è dovuta sulle insegne di esercizio qualora non superino la superficie complessiva di 5 metri quadrati.

3. Le insegne poste sia in prossimità che a distanza dalla sede dell'esercizio e comunque ubicate al di fuori della stessa o delle eventuali pertinenze, su spazi ed aree pubbliche, o di terzi, non rientrano fra le insegne di esercizio.

Art. 14

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 15

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e gli aumenti di imposta a qualunque titolo previsti sono cumulabili e devono essere applicati alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 16

Dichiarazione di inizio e di cessazione delle esposizioni

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune di Montalcino - ovvero al concessionario, ove individuato - apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. In tal caso è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarativi cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
5. L'utente che non intende più usufruire di parte o tutte le esposizioni pubblicitarie a suo tempo dichiarate o accertate d'ufficio, deve procedere alla rimozione entro il 31 dicembre dell'anno di competenza e presentare al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione di disdetta su carta semplice o intestata, che contenga i propri dati identificativi e quelli dei mezzi pubblicitari rimossi.
6. Le denunce di disdetta presentate o pervenute dopo il 31 gennaio hanno effetto a decorrere dal 1^a gennaio dell'anno successivo.

Art. 17

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anno solare di riferimento, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di Montalcino ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00.
5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e s.m.i., ovvero:
 - a) tramite l'*emissione del ruolo* - secondo le disposizioni di legge vigenti in materia -, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato; ovvero, nel caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'articolo 2752, comma 4, del codice civile;
 - b) in alternativa, mediante l'*ingiunzione fiscale* prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e s.m.i.. In tal caso il concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere relativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertamento svolta nel periodo di gestione, fino a recupero effettuato o all'acclarata e documentata impossibilità di realizzo, essendo obbligato a mantenere la prestazione della relativa cauzione.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.
7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune di Montalcino, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

Art. 18

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario responsabile designato dal Comune di Montalcino per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso affidamento in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 19

Deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 507/1993, e s.m.i., entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20

Tariffe dell'imposta sulla pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria che non costituisce comunque insegna, le insegne non identificabili come insegne di esercizio e le insegne di esercizio che superano la superficie complessiva di 5 metri quadrati, di cui rispettivamente agli articoli 5, comma 2, e 13 del presente regolamento, sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità in relazione alle superfici singolarmente occupate, in base alle tariffe in vigore:

a. *per pubblicità ordinaria fino al metro quadro*

b. *per pubblicità ordinaria oltre il metro quadro*

2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante *affissioni dirette*, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 21

Pubblicità effettuata con veicoli

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 20, comma 1 del presente regolamento. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

2. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha la sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo genna-

io di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la tariffa vigente

a) *per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg*

b) *per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg*

c) *per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie*

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

1. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

2. L'imposta non è dovuta altresì per le indicazioni, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

3. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, con tariffe differenziate:

- *fino al metro quadrato*

- *oltre il metro quadrato*

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 1 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 23

Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua anche limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta vigente.

3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base ad una tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 24

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 25

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne diverse da quelle non imponibili di cui al comma 2, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze al punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, nonché quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non siano superiori a mezzo metro quadrato.

Art. 26

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 27

Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune che provvede alla relativa esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni è determinata per ciascun foglio e per i periodi di seguito indicati :

- *manifesti formato 70 x 100: per i primi 10 giorni
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione*
- *manifesti oltre il metro quadro: per i primi 10 giorni
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione*

1. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

2. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato dal 100 per cento.

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

4. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente regolamento. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 28

Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 29

Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera dovuto a causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che la stessa affissione venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le affissioni nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita, ove individuato, al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio.

Art. 31

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e s.m.i..

Art. 32

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alla violazione di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, per quanto specificamente attiene alla violazione delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni alle norme regolamentari stabilite dal Comune di Montalcino in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1.549,00, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli

estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune medesimo provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il Comune di Montalcino, o – ove individuato - il concessionario del servizio può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 33

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Montalcino può essere affidata in concessione a soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative.

2. Nell'espletamento del servizio il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti, privilegi ed obblighi.

3. Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento predisposta dal concessionario e vidimata dal Comune.

4. E' vietato il subappalto del servizio da parte del concessionario.

5. Il concessionario, nel corso della concessione, provvede alla manutenzione periodica delle attrezzature affissionistiche esistenti e, qualora le stesse siano insufficienti, all'installazione di nuovi impianti, con anticipazione della relativa spesa.

Alla scadenza della concessione il concessionario ha diritto al rimborso di un importo corrispondente alle quote non ammortizzate del costo delle attrezzature o, a discrezione del Comune di Montalcino, del valore delle medesime nello stato in cui si trovano al momento della cessazione del rapporto, tenuto conto della data di installazione e del periodo usuale di ammortamento.

6. E' fatto divieto al concessionario di notificare atti di accertamento o rettifica dopo la scadenza della concessione, salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, lett. b), del presente Regolamento.

7. Il concessionario cessato è tenuto a curare direttamente il contenzioso amministrativo e civile riferito agli accertamenti effettuati durante il periodo della sua gestione, in ogni stato e grado di giudizio, sollevando il Comune da ogni onere e responsabilità.

8. Restano di pertinenza del concessionario ancorché cessato, laddove il medesimo abbia versato al Comune di Montalcino anche il canone corrispondente alle somme ancora da riscuotere, gli importi dovuti da utenti per imposte, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie dallo stesso anticipate.

9. Il Comune, o il terzo subentrante nella gestione del servizio, sono tenuti a versare al concessionario cessato gli importi che dovessero loro pervenire a seguito di atti comunque emessi dallo stesso concessionario cessato.

Art. 34

Funzionario responsabile

1. Nell'espletamento del servizio, il concessionario – ove individuato - subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi riferiti all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, ivi incluso quello della nomina del Funzionario responsabile. Detta nomina, non appena effettuata, deve essere immediatamente comunicata al Comune di Montalcino, specificando il nominativo dello stesso Funzionario responsabile e fornendo i suoi recapiti.

Art. 35

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno di imposta 2019. Le preesistenti disposizioni normative afferenti all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche affissioni rivenienti dai Regolamenti a suo tempo approvati dagli estinti Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso, debbono intendersi a tutti gli effetti automaticamente abrogate e superate con l'entrata in vigore di questo stesso nuovo Regolamento.

2. Resta ferma ad ogni modo la vigenza dei precedenti strumenti regolamentari in ordine a quanto concernente le somme dovute a fronte delle suindicate fattispecie imponibili, e le corrispondenti sanzioni, per gli anni 2018 e precedenti.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme nello stesso contenute devono intendersi riferiti al testo vigente delle norme medesime.